

**CONVENZIONE QUADRO**

**TRA**

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA**, nel seguito chiamata UNIMIB, con sede legale in Milano, Piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 in persona del Rettore, Prof.ssa Maria Cristina Messa, vista la Determina Dirigenziale protocollata al n. 0086598/17del 19/12/2017

**E**

**IL POLITECNICO DI MILANO**, nel seguito chiamato POLIMI, con sede legale in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, in persona del Rettore, Prof. Ferruccio Resta

**VISTO**

l'art. 91 del D.P.R. n. 382/80 che prevede la possibilità di attuare forme di cooperazione e coordinamento dell'attività didattica e delle attività di ricerca tra più Università, mediante la stipula di apposite convenzioni, sia a livello regionale, che a livello nazionale e internazionale,

**VISTO**

gli artt. 9 e 13 del D.M. n. 509/99, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei,

**VISTO**

l'art. 15 L. 241/90 che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di comune interesse

**RICONOSCIUTA**

l'opportunità di dare attuazione ad accordi di collaborazione,

**CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**ART. 1 (Obiettivi dell'accordo)**

Il presente accordo - quadro ha per obiettivo la definizione degli ambiti entro i quali saranno intraprese azioni comuni da UNIMIB e POLIMI, allo scopo di:

1. Garantire agli studenti l'accesso a corsi di studio anche specialistici attivati nelle due Università con il riconoscimento più esteso possibile dei crediti formativi acquisiti.

2. Promuovere scambi di esperienze, persone e attività nei relativi campi dell'insegnamento superiore e della ricerca.

3. Favorire l'attuazione più compiuta dell'autonomia universitaria, attraverso la sperimentazione organizzativa, la definizione di iniziative in materia di formazione, la promozione di forme innovative nei rapporti col territorio e con le imprese e la partecipazione congiunta per la realizzazione di progetti di formazione e di programmi di ricerca nazionali e internazionali.

#### **ART. 2 (Iniziative)**

UNIMIB e POLIMI, per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, favoriranno, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti di entrambi gli Atenei, le seguenti iniziative in collaborazione con modalità da concordarsi:

- interscambi di studenti, ricercatori e professori;
- interscambi di informazioni, documentazione, produzione scientifica;
- interscambi di studenti per visite e stages nelle imprese;
- interscambi di personale tecnico-amministrativo o stages presso le rispettive strutture;
- incontri di studio e seminari;
- attività innovative di formazione anche in collaborazione con altre istituzioni italiane e straniere;
- attività di ricerca applicata e di trasferimento tecnologico, in

collaborazione con imprese ed enti pubblici;

- sperimentazione di tecnologie informatiche e di telecomunicazione innovative, nell'ambito della organizzazione e della formazione;
- promozione di attività associative per l'eventuale creazione di strutture e di enti strumentali al perseguimento dei propri fini istituzionali, anche in collaborazione con altri soggetti privati e pubblici, nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti delle Parti.

### **ART. 3 (Didattica)**

Le parti promuoveranno gli scambi di studenti (corsi di laurea, di laurea magistrale, corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca) entro il quadro di accordi specifici di cooperazione tra le rispettive strutture e definiranno i termini e le condizioni per il riconoscimento dei reciproci corsi di studi e insegnamenti.

### **ART. 4 (Ricerca)**

Le parti incoraggeranno la cooperazione tra gruppi di ricerca, anche nell'ambito di specifici accordi di cooperazione tra le rispettive strutture di ricerca e didattica. In particolare, saranno favoriti la partecipazione congiunta degli stessi a progetti di ricerca applicata, la formulazione congiunta di proposte di progetti, l'affidamento di compiti specifici di ricerca ad una delle parti, all'interno di progetti condotti dall'altra parte, secondo le rispettive competenze.

Resta inteso che il coinvolgimento del personale di una Parte nelle attività di ricerca di esclusivo interesse dell'altra Parte della presente Convenzione è subordinato al preventivo assenso della istituzione di appartenenza del personale medesimo.

### **ART. 5 (Coordinamento)**

I coordinatori delle Parti a cui sarà demandata la gestione delle attività volte alla

realizzazione degli scopi previsti nella presente Convenzione sono:

- Per Unimib: prof. Leonida Miglio, Professore Ordinario afferente al Dipartimento di Scienza dei Materiali;
- Per Polimi: Prof. Franco Ciccacci, Professore Ordinario Direttore del Dipartimento di Fisica.

Le parti manterranno i contatti necessari al fine di sviluppare quanto previsto nel presente accordo-quadro, si riuniranno almeno una volta all'anno per fare un bilancio dell'attività svolta e dei conseguenti risultati e per concordare le azioni da intraprendere.

#### **ART. 6 - COPERTURA ASSICURATIVA**

Le parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Le parti potranno avvalersi di personale esterno a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso al programma di ricerca potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

#### **ART. 7 – SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO**

Ai sensi delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e segnatamente degli artt. 2 e 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e conseguenti Regolamenti applicativi, si concorda che:

- prima dell'avvio di ogni attività di cui alla presente Convenzione i Responsabili Scientifici o i Referenti della presente Convenzione provvederanno a comunicare ai rispettivi Responsabili dei Servizi Prevenzione e Protezione nominativi, assegnazione e recapiti del personale coinvolto e data di inizio effettivo delle

attività, specificando, se necessario e non specificato nella presente Convenzione,

in che area di attività;

- i Responsabili provvederanno quindi a coordinarsi ai sensi dell'art.26 per verificare se necessaria la comunicazione reciproca del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art.28 del D.Lgs. 81/08 e smi per i conseguenti adempimenti;

- se previsto e necessario il personale suddetto, di cui verranno comunicati i nominativi, dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria aggiuntiva da parte dell'Ente dal quale dipende.

L'Ente ospitante dovrà in ogni caso provvedere a:

- procedere a formazione in materia di emergenza e sulle procedure d'emergenza vigenti nei luoghi ove si reca il personale suddetto

- procedere a fornire informazioni al personale ospite inerente rischi specifici eventuali presenti nelle aree frequentate dallo stesso

- fornire gli eventuali Dispositivi di Protezione specifici per le aree e le attività frequentate.

- garantire la dovuta sorveglianza durante le attività per la prevenzione e la sicurezza di operatori e studenti tramite preposti e dirigenti del proprio Ente e delle specifiche aree di attività

#### **ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e

inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Università, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del protocollo d'intesa.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'articolo 7 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

#### **ART. 9 (Integrazioni, Durata e Rinnovo)**

Il presente accordo-quadro entrerà in vigore non appena sottoscritto dalle parti contraenti, previa delibera dei rispettivi organi accademici e amministrativi, resterà valido per una durata di cinque anni dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, comma 2, da effettuarsi nel primo semestre dell'ultimo anno di validità dell'accordo - quadro e della verifica dell'ulteriore utilità dell'accordo.

Le parti possono, per mutuo consenso, apportare integrazioni scritte al presente accordo. Tali integrazioni avranno effetto dopo 20 giorni dalla sottoscrizione e durata pari alla validità del presente accordo, che resta comunque in vigore fino alla sua naturale scadenza.

Ogni parte può, in qualsiasi momento, rinunciare al presente accordo con un preavviso scritto di almeno 6 mesi; in tal caso i docenti e gli studenti impegnati in attività iniziate prima di tale preavviso potranno continuare, fino ad esaurimento, l'esperienza intrapresa.

#### **ART. 10 (Spese)**

Gli oneri per la realizzazione del presente accordo, di cui alle iniziative previste all'art. 2, verranno di volta in volta stabiliti tra le parti. In ogni caso, ciascun Ateneo provvederà a proprie spese alla copertura assicurativa di legge del proprio personale e dei propri studenti.

La presente convenzione - , i cui oneri di bollo, complessivamente pari a € 32,00, sono assolti in modo virtuale a cura di entrambi i contraenti in parti uguali (Autorizzazione Unimib n. 95936 del 23.12.2002 – Autorizzazione Polimi n. 392144/92 del 20/04/1993) - è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

#### **ART. 11 (Firma)**

La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

per l'Università degli Studi di Milano - Bicocca

Il Rettore

(Prof.ssa Maria Cristina Messa)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005

per il Politecnico di Milano

Il Rettore

(Prof. Ferruccio Resta)

Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005